

Deve essere ancora notificato l'avviso di deposito all'imputato mai comparso giudicato con il rito abbreviato? Brevi considerazioni a margine di un'altalenante prassi applicativa.

di *Giuliano Valer*

Sommario: 1. Premessa. – 2. Interpretazione letterale della norma. – 3. Specialità della disciplina dell'art. 442 c.3 c.p.p. – 4. Violazione del principio di legalità processuale. – 4.1 Legalità processuale – 4.2 Tassatività delle invalidità processuali. – 4.3 Significato necessario della disposizione di cui all'art. 442 c.3 c.p.p. – 5. Inconferenza dell'art. 420-bis c.3 c.p.p. – 5.1 Argomento letterale – 5.2 I argomento sistematico. – 5.3 II argomento sistematico. – 6. Conclusioni

1. Premessa

Come noto, le sentenze emesse in seguito a rito abbreviato devono essere notificate all'imputato assente, con ciò intendendosi l'imputato non già non comparso "solo" alla lettura del dispositivo, ma all'imputato assente per tutto il corso del giudizio (ossia, sotto questo profilo, quella che era, sotto il previgente regime la cd. contumacia).

La notifica della sentenza "all'imputato non comparso" (cfr. art. 442 co. 3 c.p.p.) può avvenire anche ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p., e pertanto, se il Giudice si è riservato un termine superiore a 15 gg. per la motivazione, il termine per impugnare è, ai sensi dell'art. 585 co. 1 lett. c) c.p.p. di 45 giorni, a decorrere appunto dalla notifica dell'avviso di deposito (simile, per contenuto al vecchio estratto contumaciale), sia per il difensore sia per l'imputato, come prescrive l'art. 585 co. 3 c.p.p.

Si è ritenuto, non senza una qualche eccessiva suggestione, che il difensore: a) rappresentando l'imputato anche alla lettura del dispositivo (alla pubblicazione della sentenza) consumi così il diritto alla notifica del deposito della sentenza; b) la nuova disciplina del processo *in absentia* avrebbe tacitamente abrogato la norma che impone la notifica dell'avviso di deposito della sentenza, atteso che sarebbe irragionevole pensare che ove si sia celebrato un giudizio ordinario solo perché l'imputato ha eletto domicilio, o ha un difensore di fiducia non gli deve essere notificata la sentenza, mentre quando, il difensore è anche procuratore speciale tale onere graverebbe ancora sulle cancellerie. Argomenti suggestivi, per sostenere l'inutilità o la non doverosità della notifica della sentenza, ma, si ritiene, normativamente scorretti. Non si dimentichi che dietro un'impugnazione tempestivamente presentata si cela – in automatico ed a prescindere dalla fondatezza dell'impugnazione - la libertà dell'individuo, quantomeno in ragione dell'effetto sospensivo delle impugnazioni stesse sul provvedimento impugnato. Occorre pertanto domandarsi se, pur in vigenza delle nuove disposizioni del processo in assenza, l'art. 442 co. 3 c.p.p. debba ancora ritenersi operativo, come per altro per prassi diffusa, ancorchè altalenante (dipendendo più fa scelte

amministrative di cancelleria che non da decisioni giudiziali) risulta essere applicato nella maggior parte delle cancellerie.

Il principio di diritto che pure viene prospettato, secondo il quale non sarebbe necessaria la notifica della sentenza, pur per estratto, all'imputato non comparso giudicato in rito abbreviato (e quindi, come nel caso di specie, l'eventuale notificazione della sentenza sarebbe *tanquam non esset*, dovendosi comunque fare riferimento solo ai termini per impugnare decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, a mezzo semplice lettura del dispositivo in udienza), non pare reggere sotto diversi profili, tantopiù che la Suprema Corte, ne ha di recente confermata la sua puntuale applicabilità (C. Cass., Sez. III, 27 marzo 2015, n. 29286, principio affermato *per incidens* anche da C. Cass., Sez. I, 3 novembre 2016, n. 33540).

E ciò per le seguenti ragioni.

2. Interpretazione letterale della norma.

Come è noto, la disposizione dell'art. 442 co. 3 c.p.p. stabilisce che la sentenza, emessa dal giudice, in sede di giudizio abbreviato, venga notificata all'imputato che, durante il procedimento penale a proprio carico, "*non sia comparso*" (si intende, secondo le puntualizzazioni della Suprema Corte, per tutta la durata del procedimento).

"Una rilettura sistematica dell'art. 442 c.p.p., comma 3, (e conseguentemente dell'art. 134 disp. att. c.p.p.), per cui la dizione la sentenza pronunciata con il rito abbreviato (qualunque sia la sede della pronuncia, l'udienza preliminare o l'udienza pubblica) «è notificata all'imputato che non sia comparso», non deve intendersi nel senso della non presenza all'atto della lettura della sentenza stessa, ma della non comparizione-contumacia nel corso dell'intero procedimento svoltosi con il rito abbreviato." C. Cass., Sez. VI, (ud. 08-06-2006) 21-08-2006, n. 29356 (conforme: C. Cass., sez. I, 27 maggio 2009, n. 24116: *"La sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato deve essere notificata solo all'imputato che sia stato dichiarato contumace nel corso dell'intero procedimento e non anche all'imputato che non sia comparso all'atto della sua lettura"*).

A suffragare la disposizione, qui in esame, si rinviene, poi, l'art. 134 disp. att. c.p.p., il cui contenuto rispecchia fedelmente quanto già sancito dall'art. 442, co. 3 c.p.p.: ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.p. si ribadisce infatti che la sentenza emessa, a seguito di giudizio abbreviato (senza far riferimento, la norma, ad estratto contumaciale), debba essere notificata all'imputato non comparso.

E', quindi naturale ritenere che il richiamo alla contumacia delle predette sentenze sia valso non già al richiamo dell'istituto, ma alla semplice condizione di "assenza protratta per tutto il corso del processo".

La *ratio* della disposizione, fortemente orientata a favore della tutela dei diritti fondamentali dell'imputato, tra cui, *in primis*, il diritto ad una conoscenza consapevole ed effettiva dei procedimenti penali pendenti a proprio carico, trova la sua origine e la sua fondatezza nei principi individual-garantistici, cardine del sistema processuale.

Pare davvero anomalo che il legislatore, con la legge 28 aprile 2014, n. 67 abbia inavvertitamente omissivo di espungere dal tessuto normativo l'art. 442 co. 3 e 134 disp. att. c.p.p., quando è intervenuto in modo così massiccio sia sul codice (sugli artt. 419, 420 *bis*, 420 *quater*, 420 *quinques*, 489, 490, 513, 520, 548, 585, 603, 623, c.p.p.) e sulle norme di attuazione (art. 143 *bis* disp. att. c.p.p.).

E ciò, tantopiù che nell'espungere dall'ordinamento la necessità della notifica dell'estratto contumacia, lo ha fatto, abrogando (parte) dell'art. 548 co. 3 c.p.p., espressamente riferito, secondo l'intenzione del legislatore alle disposizioni relative al dibattimento (e non al rito abbreviato), come indica la *rubrica legis* dell'art. 10 della legge 28 aprile 2014: “*Disposizioni in materia di dibattimento*”.

3. Specialità della disciplina dell'art. 442 co. 3 c.p.p.

La tutela dei diritti fondamentali e delle garanzie processuali dell'imputato è sempre stata al centro dell'attenzione della dottrina e della giurisprudenza e tale interesse si è manifestato con maggior vigore da ultimo con la riforma n. 67/2014, introdotta dalla legge del 28 aprile 2014, in materia di disciplina dell'*absentia* e sospensione del processo.

Come è noto, la recente riforma ha inciso fortemente sull'assetto processuale, andando ad eliminare l'istituto della contumacia a favore dell'introduzione di numerose disposizioni volte a disciplinare il procedimento penale *in absentia*, con maggior favore per l'imputato, ai sensi dell'420 *bis* c.p.p. e ss.

In particolare, proprio l'art. 420 *bis* c.p.p. regola l'ipotesi di assenza volontaria da parte dell'imputato dal procedimento penale a suo carico, il quale dichiara di rinunciare espressamente alla propria presenza. Il legislatore, ai sensi del co. 2 della disposizione citata, equipara l'ipotesi di espressa rinuncia ai casi in cui, nel corso del procedimento l'imputato “*abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonchè nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo*”. Ai sensi dell'art. 420 *bis* c.p.p., quindi, l'imputato non risulterà più contumace, ma assente e sarà rappresentato dal proprio difensore, anche per ciò che concerne e consegue alla disciplina delle notifiche.

Non così, tuttavia in relazione alla disciplina del giudizio abbreviato, speciale, diversa e quindi in deroga rispetto a quella che regola il dibattimento.

Un tanto era anche stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale, la quale aveva da tempo sottolineato come, per un verso la natura di procedimento speciale che caratterizza detto rito ne contrassegna i caratteri ampiamente derogatori rispetto al giudizio ordinario, e, per altro verso, la stessa “*distinzione concettuale tra imputato contumace*” (oggi cd. “assente”) ed “*imputato assente*” (oggi cd. “non comparso”), già ritenuta esente da rilievi sul piano costituzionale in riferimento alla sede dibattimentale, ben può comportare scelte differenziate ove correlate ad un modello

processuale che, come il giudizio abbreviato, “*si celebra in camera di consiglio, in una fase processuale che precede il dibattimento e secondo uno schema procedimentale idealmente caratterizzato dalla massima concentrazione*” (Corte Cost., Ord. 25 marzo 2005, n. 125).

I due piani, quindi, sono distinti ed in rapporto di specialità.

La Suprema Corte è intervenuta nella specifica materia, pur dopo l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Infatti, con recentissima sentenza depositata il 9 luglio 2015, è stato chiarito, facendo riferimento a piana esegesi letterale come i rimaneggiamenti dell’art. 442 co. 3 c.p.p. non consentano di ritenere superata la portata precettiva della disposizione.

Sul punto, la Suprema Corte recentemente ha infatti affermato che “*la specifica regola dettata dall’art. 442, comma 3, cod. proc. pen., è rimasta inalterata anche a seguito delle (e nonostante le) successive modifiche dell’art. 442, cod. proc. pen., operate proprio dalla citata legge n. 479 del 1999 (art. 30, lett. a, che vi ha inserito il comma 1-bis) e dal successivo d.l. 24 novembre 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 (art. 7, che ha modificato il comma 2). Non vi sono perciò elementi per ritenere che la persistenza della regola per la quale all’imputato a qualsiasi titolo non comparso debba essere notificata la sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato, costituisca frutto di una svista o di un mancato coordinamento tra norme succedutesi nel tempo... Deve perciò essere ribadito il principio di diritto, già affermato da questa stessa Sezione e condiviso dal Collegio, secondo il quale, in tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l’imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento, ai sensi dell’art. 128, cod. proc. pen., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza*” (C. Cass., Sez. III, 27 marzo 2015, n. 29286, principio affermato anche da ancor più recente C. Cass., Sez. I, 3 novembre 2016, n. 33540, che a sua volta fa nuovamente propri i principi espressi in C. Cass., Sez. II, 21.10.2008, n. 40443, rv. 241873).

Nel caso del giudizio abbreviato però, la disposizione di riferimento non è la nuova disciplina di cui all’art. 420 *bis* c.p.p. (cui si vorrebbe fare discendere le conseguenze della tardività dell’impugnazione, evocando una “legittima assenza”), ma rimane fermo il disposto dell’art. 442, co. 3 c.p.p., speciale rispetto alla novella e non intaccato dalla riforma e quindi l’obbligo di notifica per l’imputato non comparso.

Paradossali, infatti, sarebbero gli effetti di ritenere sostanzialmente abrogata la norma in questione, rimasta (volutamente) intatta, nonostante i recenti e plurimi rimaneggiamenti del legislatore.

In altri termini, pur dando atto di come la riforma in materia di processo in *absentia* costituisca un pregevole sforzo da parte del legislatore italiano per dare piena attuazione alle garanzie sostanziali previste a favore dell’imputato da parte della Costituzione (*ex artt. 111, 24, co. 2 e 27, co. 3 Cost.*) e per uniformare il processo penale agli *standard* di tutela richiesti da parte della Corte europea dei diritti

dell'uomo in molteplici pronunce (*ex multis*, Corte Edu, 1 marzo 2006, Sejdovic c. Italia; Corte Edu, 18 maggio 2004, Somogy c. Italia; Corte Edu, F.C.B. c. Italia, 28 agosto 1991; Corte Edu, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia), la medesima non può trovare applicazione per una ragione di ordine normativo: il legislatore non ha modificato la disposizione di cui all'art. 442, co. 3 c.p.p., lasciandola immutata.

4. Violazione del principio di legalità processuale.

Come noto la giurisdizione “*si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge*” (art. 111 co. 1 Cost.), il che vale a fondare il cd. principio di legalità processuale, nel senso che (anche) in tema processuale, deve essere comunque rispettato lo stretto rigore esegetico e letterale delle disposizioni processuali.

4.1. Legalità processuale.

Far discendere la sanzione della inammissibilità dell'impugnazione da un'interpretazione *abrogans* di un precetto che conferisce una specifica prerogativa all'imputato (quella di ricevere la sentenza emessa a suo carico in giudizio abbreviato), dalla quale vengono fatti decorrere i termini processuali per impugnare pare davvero un *non sense* costituzionale.

Ragionare diversamente imporrebbe, se non altro, violazione del principio costituzionale di legalità processuale: “giusto processo regolato dalla legge” (art. 111 co. 1 Cost.), nella quale entra a buon titolo anche il disposto dell'art. 442 co. 3 c.p.p. in relazione all'art. 585 c.p.p. e 591 c.p.p.

L'ordinamento processuale fa discendere solo dalla notifica della sentenza all'imputato non comparso, in sede di giudizio abbreviato, la decorrenza dei termini per impugnare, pena sanzione della nullità, c.d. a regime intermedio (cfr. C. Cass., sez. I, 7 novembre 2007, CED 238415).

4.2. Tassatività delle invalidità processuali.

Nel caso di specie, poi, non va dimenticato, che diversamente opinando si giungerebbe all'inammissibilità dell'impugnazione per tardività non già (il che non sarebbe consentito), attraverso un'interpretazione estensiva della disciplina del processo in assenza, ma addirittura, facendo discendere detta invalidità – a questo punto pernicioso, stante l'espresso richiamo dell'art. 442 co. 3 c.p.p. – da un'operazione ermeneutica che pare contro il dettame normativo.

La sussistenza della tipicità in materia di inammissibilità è un dato acquisito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (C. Cass., sez. III, 10 ottobre 2000, Trapè Viladomat: «*Il principio di tassatività è applicabile non solo in materia di nullità, ma anche in materia di inammissibilità, con la conseguenza che detta causa d'invalidità può essere ritenuta solo quando la espressa previsione o comunque la inequivoca formulazione della norma lo consentano*»). Il principio di tassatività per le inammissibilità è affermato anche da C. Cass., sez. I, 5 maggio 1997, Gruber, e da C. Cass., sez. II, 17 ottobre 1994, Miceli).

L'opinione si appoggia sulla perentoria affermazione dall'art. 2 n. 7 legge delega al c.p.p. (legge 16 febbraio 1987, n. 81), che impone la «*previsione espressa delle cause d'invalidità e delle loro conseguenze*», facendo «*ritenere che il legislatore delegato abbia dato piena attuazione alla previsione della legge-delega, quando ha esplicitamente contemplato la sanzione d'inammissibilità per determinate cause d'invalidità*», senza considerare che a favore dell'assunto militano anche ragioni di certezza del diritto e di tutela degli interessi individuali coinvolti dall'atto processuale.

Pare quindi un fuor d'opera congegnare la sanzione dell'inammissibilità, in palese contrasto con la lettera della legge, atteso che le inammissibilità debbono essere nominate ed espressamente previste dall'ordinamento, e non possono essere il frutto di una interpretazione *contra legem*, idonea, addirittura – attraverso un bizantinismo ermeneutico - a paralizzare il diritto di impugnazione dell'imputato, che abbia incolpevolmente fatto affidamento sulla notifica della sentenza, legittimamente disposta ai sensi dell'art. 442 co. 3 c.p.p.

Quanto sopra esposto, sembra, peraltro, trovare conferma anche nella scelta operata dal Legislatore con la novella introdotta con legge 67/2014, in rapporto al principio di legalità processuale.

Pare infatti difficile andare a cercare *rationes* e visioni sistematiche per elidere un adempimento correlato all'esercizio di un diritto dell'imputato, quando la lettera della legge appare chiara ed univoca nel suo significato: “*La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso*”.

Per quanto qui di interesse, infatti, il quadro normativo pur radicalmente mutato a seguito della legge 67/2014, la quale ha introdotto il c.d. processo *in absentia* ed ha conseguentemente eliminato la figura della contumacia espungendo dalla lettera dell'art. 548 co. 3 c.p.p. ogni riferimento alla notifica all'imputato contumace, non ha eliminato la previsione di cui all'art. 442 co. 3 c.p.p., né quella dell'art. 134 disp. att. c.p.p.

Appare dunque chiara l'intenzione del Legislatore di mantenere l'obbligo di notifica della sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato all'imputato che non sia comparso.

Che non sia comparso “*a qualunque titolo*”, come insegna il recente arresto della Suprema Corte sopra riportato, il quale, peraltro, ha riaffermato quanto già stabilito sul punto dalle Sezioni Unite (C. Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino).

4.3. Significato necessario della disposizione di cui all'art. 442 co. 3 c.p.p. – argomento apagogico.

Si ritiene, pertanto, che la norma, presente ed efficace nel tessuto codicistico debba mantenere un suo significato applicativo, non essendo ragionevole ritenere norma inutile, tacitamente abrogata, unitamente all'art. 134 disp. att. c.p.p.

Assurdi, infatti, sarebbero gli effetti di ritenere sostanzialmente abrogata la norma in questione, rimasta (volutamente) sempre intatta, nonostante i recenti e plurimi rimaneggiamenti del legislatore.

Né, vale a salvare la portata della norma il peculiare caso dell'assenza del difensore nel giudizio d'appello (giudizio camerale ai sensi dell'art. 599 e 127 c.p.p.), atteso che in questa fattispecie l'onere di notificare il difensore e l'imputato discende direttamente dall'art. 127 co. 7 e 128 II periodo c.p.p. (anche se si facesse riferimento a impugnazioni esclusivamente aventi ad "*oggetto la specie o la misura della pena anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità di circostanze attenuanti generiche, ecc...*", come indica l'art. 599 c.p.p.).

5. Inconferenza dell'art. 420 bis co. 3 c.p.p.

Ultimo e decisivo scoglio è rappresentato dall'art. 420 bis co. 3 c.p.p. Resta, infatti, solo da verificare se, l'espressione oggi adottata dall'art. 420 bis co. 3 c.p.p. secondo il quale in caso di assenza "*l'imputato è rappresentato dal difensore*", sia applicabile anche al rito speciale in questione e si ponga, quindi, in termini antinomici rispetto all'art. 442 co. 3 c.p.p.

5.1. Argomento letterale.

In primo luogo, occorre evidenziare, con la Consulta (Corte Cost., Ord. 25 marzo 2005, n. 125), come l'espressione "*in sua assenza*" (sostanzialmente equivalente alla vecchia "contumacia") ex art. 420 bis c.p.p., non sia sovrapponibile all'espressione "*non sia comparso*" (sostanzialmente equivalente alla vecchia "assenza"), contemplata dall'art. 442 co. 3 c.p.p.

In altri termini il codice adottando l'espressione "*la sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso*", intende qualcosa di diverso dal semplice "assente", né le due espressioni possono ritenersi omologhe, sia per ragioni evidentemente letterali, sia per almeno due ragioni di ordine sistematico.

5.2. I argomento sistematico.

Non sembrano esservi ragioni per ritenere che sia mutata la disciplina del rito abbreviato rispetto a quanto oggi stabilito con la riforma del processo *in absentia*. Oggi, come allora, l'imputato nel corso del rito abbreviato non poteva essere considerato contumace (termine pur impropriamente adottato in talune sentenze), da un lato perché con l'introduzione del rito abbreviato, veniva spesa una procura speciale, volta a conferire (comunque) rappresentanza all'imputato (ne è riprova, non solo il fatto che il rito abbreviato, prima della legge Carotti, veniva celebrato in udienza preliminare, senza alcuna previa pronuncia di contumacia, ma anche che da sempre le sentenze di patteggiamento non siano mai state notificate all'imputato assente, mancando nella disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti una norma analoga a quella dell'art. 442 co. 3 c.p.p.) e gli accertamenti sulla contumacia vengono legittimamente pretermessi nel momento in cui viene annunciato il rito speciale, dall'altro, perché, il legislatore ha comunque dettato un regime speciale e derogatorio – rispetto al giudizio dibattimentale – per questo tipo

di giudizio camerale (come del resto si evince anche dalla disciplina dell'art. 127 e 128 c.p.p.).

Con specifico riferimento al patteggiamento, infatti, allorquando l'imputato rilasci procura speciale al difensore per procedere alla definizione del giudizio nella fase preliminare al dibattimento, egli acconsente - implicitamente ma chiaramente - a che questo si svolga in sua assenza come previsto dall'art. 488 c.p.p.: sarebbe allora rappresentato dal difensore e non si potrebbe procedere alla declaratoria di contumacia.

La lettura della sentenza equivarrebbe pertanto a notificazione ai sensi dell'art. 545 co. 2° e 3° c.p.p. e da essa decorrerebbero i termini per proporre impugnazione secondo quanto stabilito dall'art. 585 c.p.p. (C. Cass., 18.2.94, Pasquali, 197284; C. Cass., 17.03.95, Della Vedova; C. Cass., 30.9.96, Tamburella, 206086; C. Cass., 17.11.99, Puglia, 215219, C. Cass., 14.05.07, Di Martino, e C. Cass. 07.03.08, Pizzo).

Diversamente, invece, per quanto attiene il rito abbreviato, secondo il quale secondo il quale, invece, l'attribuzione al difensore della procura speciale per la richiesta di giudizio non farebbe venir meno il diritto di ricevere la notificazione della sentenza, in quel giudizio, se rimasto assente per tutto il processo, al quale pertanto spetterebbe la notifica del provvedimento.

5.3. II argomento sistematico.

Non è quindi conferente la constatazione che il difensore dell'imputato "non comparso" rappresenti l'imputato, per ritenere superata la disciplina dell'art. 442 co. 3 c.p.p.

Di quanto sopra è definitivamente è agevole avvedersene se solo si ha riguardo a quanto è sempre accaduto con riguardo alla disciplina del latitante in rito abbreviato, ove per dettato normativo il latitante è rappresentato dal difensore.

In altri termini, se l'argomento secondo il quale la (odierna) declaratoria di assenza importa la rappresentanza dell'imputato da parte del difensore e – conseguentemente – la superfluità, nello specifico rito abbreviato, di una notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 442 co. 3 e 134 disp. att. c.p.p. perché appunto oggi "rappresentato" dal difensore anche alla pubblicazione della sentenza, allora, dovrebbe rinvenirsi analoga giurisprudenza nei casi di notificazione della sentenza conclusiva del rito abbreviato all'imputato latitante (anche qui, rappresentato dal difensore, ai sensi dell'art. 165 co. 3 c.p.p.: "*l'imputato latitante è rappresentato ad ogni effetto dal difensore*").

Ebbene, consta l'esatto contrario.

C. Cass., Sez. II, 25/02/2003, n. 10568 "*In tema di notificazione della sentenza emessa nel giudizio svoltosi con il rito abbreviato a carico di imputato latitante, a quest'ultimo non va notificato l'intero documento, ma soltanto l'estratto dello stesso*" (conf. C. Cass., Sez. IV, 16/02/1996, (ud. 16/02/1996, dep.16/04/1996), n. 3852).

E ciò, a ulteriore dimostrazione della specificità della disciplina dettata dall'art. 442 co. 3 c.p.p.

6. Conclusioni.

Al quesito se deve essere ancora notificato l'avviso di deposito all'imputato mai comparso giudicato con il rito abbreviato, deve quindi essere data risposta positiva, nonostante alcune prassi difformi.